

**Causa Ascitutto c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 novembre 2007 (ricorso n. 35795/02)**

(constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, in conseguenza del sistematico ritardo, rispetto al termine legale di 10 giorni, nella decisione giudiziaria dei ricorsi avverso i provvedimenti applicativi del regime di detenzione speciale; constatata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità)

**Fatto.** Ricorso proposto ai sensi degli artt. 3 (*divieto di trattamenti inumani e degradanti*), 6, par. 1, (*diritto ad un equo processo*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e 13 (*diritto a un ricorso effettivo*) CEDU, per la sottoposizione, a decorrere dal 18 febbraio 1996, al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41 *bis* della legge n. 354 del 1975. Il primo provvedimento era stato reiterato più volte, con successivi provvedimenti di durata da sei mesi ad un anno. Dal 27 febbraio 2001 il detenuto era stato sottoposto anche al controllo della corrispondenza.

Il ricorrente, condannato all'ergastolo, aveva impugnato alcuni dei suddetti provvedimenti e le decisioni giudiziarie sui ricorsi erano state emanate oltre il termine di legge di dieci giorni; avverso tali pronunce il ricorrente non aveva presentato ricorso in cassazione in considerazione dell'orientamento dell'epoca della Suprema Corte che riteneva irricevibili, per difetto di interesse, i ricorsi presentati una volta scaduto il termine di efficacia del provvedimento impugnato.

Nel corso della detenzione in regime speciale, il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale per nove imputazioni e, a causa delle restrizioni a contatti con l'esterno cui era soggetto, non era stato trasferito dalla prigione all'aula giudiziaria, partecipando al dibattimento in videoconferenza.

**Diritto.** La Corte ha preliminarmente ricordato che la materia del regime di detenzione speciale e del controllo della corrispondenza era stata affrontata nella sentenza *Ospina Vargas c. Italia* del 14 ottobre 2004 e che, nella sentenza *Ganci c. Italia*, del 30 ottobre 2003, aveva preso atto del mutato orientamento della Corte di cassazione in tema di interesse a ricorrere contro i provvedimenti in materia di detenzione speciale: infatti, con la sentenza n. 4599 del 2004, la Cassazione italiana aveva riconosciuto l'interesse del detenuto ad una decisione sul merito dell'impugnazione anche una volta scaduto il termine di efficacia del provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre ricordato che la materia della videoconferenza era stata esaminata nella sentenza *Marcello Viola c. Italia* del 5 ottobre 2006.

Con riferimento alla doglianza relativa all'art. 3 CEDU, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi che consentissero di ritenere che l'umiliazione e la sofferenza subite in ragione della detenzione speciale fossero andate oltre la misura che inevitabilmente comporta una certa forma, legittima, di trattamento o di pena (precedente *Labita c. Italia*, del 6 aprile 2000 e *Bastone c. Italia*, decisione 18 gennaio 2005).

Pertanto, avuto riguardo all'età e allo stato di salute del ricorrente e alla mancata allegazione di effetti fisici e psicologici pregiudizievoli, la Corte ha ritenuto il motivo di ricorso infondato, in quanto il regime di detenzione *ex art. 41 bis* della legge n. 354 del 1975 non risultava aver raggiunto il minimo di gravità necessario per ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU.

Quanto al ritardo nell'esame delle impugnazioni avverso i provvedimenti di sottoposizione a detenzione speciale, la Corte ha ricordato che aveva già esaminato la questione con le sentenze *Ganci*, sopra citata e *Bifulco* dell'8 febbraio 2005. Inoltre, la Corte ha ricordato la propria giurisprudenza contenuta nella sentenza *Messina c/Italia (n° 2)* del 28 settembre 2000, con la quale, pur riconoscendo che il semplice superamento del termine legale non costituisce disconoscimento del diritto al ricorso effettivo, aveva però affermato che il sistematico non rispetto del termine di 10

giorni per decidere i ricorsi da parte dell'autorità giudiziaria può sensibilmente ridurre, se non annullare, l'impatto del controllo giudiziario sui provvedimenti che dispongono il regime speciale di detenzione. Tale conclusione si fondava, in particolare, su due elementi: la durata limitata di ogni provvedimento e il fatto che il Ministro della giustizia non è vincolato da un'eventuale decisione giudiziaria di revoca parziale o totale delle limitazioni imposte con precedente provvedimento; infatti, nella fattispecie, subito dopo il decorso del termine di efficacia dei provvedimenti impugnati, erano stati adottati ulteriori atti che introducevano nuovamente le limitazioni nel frattempo annullate dal tribunale della libertà. Nella sentenza *Ganci* la Corte aveva ritenuto che la mancanza di decisione sul merito dei ricorsi contro i provvedimenti del Ministro della giustizia avesse violato il diritto di accesso alla giustizia garantito dall'art. 6, par 1, CEDU.

Nel caso in esame le decisioni giudiziarie sui ricorsi erano pervenute ben oltre il termine legale di 10 giorni e i provvedimenti successivi non ne avevano tenuto conto.

Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par.1, CEDU poiché il sistematico non rispetto del termine legale di 10 giorni aveva sensibilmente ridotto, se non annullato, l'impatto del controllo giudiziario sui provvedimenti del Ministro della giustizia e aveva portato ad una serie di provvedimenti che non avevano tenuto conto delle decisioni giudiziarie (precedente *a contrario Cento c. Italia*, decisione 6 aprile 2006).

Quanto al motivo del ricorso relativo alla violazione dell'art. 6, par. 1 e 3 CEDU, che ad avviso del ricorrente sarebbe conseguita al fatto di aver potuto partecipare alle udienze solo in video conferenza, la Corte ha rilevato che l'art. 6 CEDU, letto nel suo insieme, riconosce all'imputato il diritto ad una reale partecipazione al proprio processo. Tale diritto come tutti i diritti garantiti dalla Convenzione deve essere tutelato in modo non teorico ed illusorio, ma concreto e effettivo e la nomina di un avvocato non assicura di per sé l'effettività della difesa (precedenti *Imbrioscia c. Svizzera*, sentenza del 24 novembre 1993 e *Artico c. Italia*, sentenza del 13 maggio 1980). Perciò ogni provvedimento restrittivo della stessa difesa deve risultare assolutamente necessario e, quando una misura meno restrittiva di un'altra può essere sufficiente, deve essere applicata la prima (precedente *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, del 23 aprile 1997).

Nella fattispecie il ricorrente non si doleva di essere stato privato della possibilità di seguire il dibattimento, ma ne deplorava le modalità di partecipazione, avvenuta in video conferenza, allegando che questa modalità aveva creato difficoltà alla difesa.

In proposito la Corte ha ricordato che, già nella sentenza sopra citata *Marcello Viola c. Italia* aveva constatato che la partecipazione alle udienze in video conferenza è espressamente prevista dall'art. 146 *bis* delle disposizioni di esecuzione del codice di procedura penale e che questa disposizione era stata ritenuta compatibile con la Costituzione e la Convenzione da parte della Corte costituzionale. Nelle circostanze oggetto del ricorso, la videoconferenza era stata disposta in quanto il ricorrente era detenuto in regime speciale ed è innegabile, ad avviso della Corte, che il trasferimento di un tale detenuto comporti l'adozione di misure di sicurezza particolarmente pesanti, nonché un rischio di fuga o di attentato; inoltre il trasferimento può dare occasione al detenuto di riannodare contatti con associazioni criminali alle quali si suppone che egli fosse affiliato o di esercitare pressioni su vittime dei reati, testimoni e pentiti. Del resto la Corte aveva già constatato l'esigenza di misure specifiche a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico in relazione a delitti di mafia in occasione delle sentenze *Pantano c. Italia* del 6 novembre 2003 e *Contrada c. Italia* del 24 agosto 1998.

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha ritenuto che la partecipazione del ricorrente alle udienze in videoconferenza avesse perseguito fini legittimi secondo la Convenzione, in particolare la difesa dell'ordine pubblico, la protezione dal crimine, nonché la protezione dei diritti alla vita, alla libertà e alla sicurezza dei testimoni e delle vittime dei reati e il rispetto dell'esigenza del termine ragionevole di durata del processo. Inoltre, nulla dimostra che fosse stato compromesso il diritto del ricorrente di comunicare con il proprio avvocato fuori della portata di ascolto di terzi, senza porre la difesa in una posizione di svantaggio sostanziale rispetto alle altre parti del processo.

Pertanto, la Corte ha respinto questo motivo di ricorso.

In merito alla doglianza relativa alla violazione dell'art. 13 CEDU, relativa all'assenza nell'ordinamento di un mezzo di impugnazione del provvedimento che aveva disposto la video conferenza, la Corte ha ritenuto che il suddetto articolo non possa essere interpretato nel senso di richiedere un mezzo di ricorso per ogni doglianza sollevabile sul piano della CEDU, ma solo per quelle che siano difendibili alla luce della stessa Convenzione (precedente *Boyle e Rice c. Regno Unito*, sentenza 24 aprile 1988). Poiché nel caso in esame la Corte ha constatato l'infondatezza del motivo di ricorso di violazione dell'art. 6 CEDU per il provvedimento che aveva disposto la videoconferenza, anche la doglianza della asserita violazione dell'art. 13 CEDU non risulta "difendibile" (precedenti, tra gli altri, *Walter c. Italia* decisione dell'11 luglio 2006 e *Al Shari e altri c. Italia*, decisione del 5 luglio 2006).

Pertanto, la Corte ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso.

Circa l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, la Corte ha rilevato che il controllo della corrispondenza del ricorrente era stato disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004. Tale disposizione era già stata ritenuta contrastante con il principio di legalità con la sopra citata sentenza *Labita c. Italia*, in quanto non prevedeva presupposti e durata delle misure di controllo, né risultavano sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Quanto ai danni, ad avviso della Corte, non è individuabile un legame di causalità tra le violazioni constatate e i danni materiali allegati, mentre, per i danni morali, la constatazione di violazione costituisce equa soddisfazione. Sono stati accordati 3000 euro per spese di procedura davanti alla Corte.